

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 del mese di aprile dell'anno 2020, con modalità telematiche, si sono incontrati:

Udicare S.r.l., rappresentata da Laura Camprincoli e Daniela Pighini nella loro qualità di procuratrici speciali (di seguito, "Udicare" ovvero la "Società"), assistita dagli Avv.ti Roberta Russo e Chiara Zecchetto

Filcams CGIL rappresentata da Joice Moscatello

Fisascat CISL rappresentata da Dario Campeotto

Uiltucs rappresentata da Stefano Franzoni


(di seguito, le "OO.SS" e congiuntamente la Società e le OO.SS. definite le "Parti")

PREMESSO CHE:

- 1) Udicare opera nel settore del commercio al dettaglio di articoli medicali (apparecchi acustici e dei relativi accessori);
- 2) in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha registrato conseguenze economiche e finanziarie negative e una contrazione delle attività rendono indifferibile la riduzione/la sospensione temporanea dell'attività lavorativa dei Lavoratori;
- 3) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 27 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("CIGD") per il personale operante presso gli store e l'ufficio di Milano (come meglio dettagliati nell'Allegato B della comunicazione) in conseguenza della emergenza epidemiologica COVID-19;
- 4) in data 15 aprile 2020, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo alla sottoscrizione di un accordo ("Accordo") per il ricorso alla CIGD di n. 160 lavoratori - come meglio dettagliato nell'Allegato 1 all'Accordo ("Lavoratori") - che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore e/o con riduzione oraria per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, con decorrenza dal 1° aprile 2020, previo smaltimento di ferie e permessi retribuiti maturati e non goduti alla data del 31.12.2019 ("Periodo di CIGD").

IN RIFERIMENTO E AD INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- a) Durante il periodo di CIGD, la Società gestirà l'eventuale alternanza tra lavoro e sospensione dal servizio mediante un'organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività che prevedrà, per quanto possibile, il principio della rotazione nel contesto dei singoli punti vendita, tenuto conto in ogni caso del protocollo di sicurezza anti-contagio di cui all'art. 1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo del 14 marzo 2020 condiviso tra il Governo e le parti sociali, del perseguimento di idonei livelli di efficienza e delle connesse esigenze organizzative, nonché della effettiva possibilità di impiego del personale e fungibilità delle professionalità dei Lavoratori interessati in ragione dei rispettivi livelli di inquadramento e mansioni.
- b) In considerazione del fatto che per la CIGD non è previsto l'anticipo da parte del datore di lavoro, al fine di assicurare comunque continuità di reddito ai dipendenti, la Società si rende disponibile a riconoscere in via anticipata a favore dei Lavoratori, compatibilmente con la situazione finanziaria aziendale complessiva, i ratei di tredicesima e/o quattordicesima mensilità maturati alla data del 30 marzo 2020, nonché le quote del TFR maturate e accantonate a tale data presso il relativo fondo aziendale e non



destinato a Fondi pensione integrativa (“Anticipo”).


L’Anticipo sarà erogato, su richiesta scritta di ciascun lavoratore:

- (i) in occasione del pagamento della mensilità di maggio 2020 (i cui cedolini paga sono elaborati sulla base delle presenze registrate nel mese di aprile 2020);
 - (ii) a condizione che, in relazione ai mese di maggio 2020, l’Inps non abbia provveduto all’erogazione del trattamento salariale in deroga di cui il Lavoratore dovrà dare immediata comunicazione scritta alla Società e che il Lavoratore non abbia richiesto e ricevuto l’anticipazione sociale di cui alla Convenzione del 30 marzo 2020 sottoscritta tra ABI e le parti sociali;
 - (iii) fino a concorrenza dell’importo di trattamento di integrazione salariale lordo che sarebbe dovuto al Lavoratore nel mese di riferimento in base all’effettiva sospensione dal servizio (tenuto conto dunque di quanto corrisposto in relazione a eventuali ore di ordinaria retribuzione, a fronte di una sospensione non totale o per utilizzo di ferie, permessi o altre voci con rilievo retributivo).
- c) Si conviene di gestire e monitorare la situazione e l’attuazione dell’Accordo e della presente intesa, anche in riferimento alle riduzioni orarie, attraverso incontri periodici che si terranno a livello territoriale, su richiesta di una delle Parti e per una verifica complessiva in relazione alle esigenze organizzative della Società e alle necessità dei Lavoratori.
- d) Le Parti concordano che, qualora non risulti operativo per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione salariale in deroga o siano previsti con successivi provvedimenti periodi aggiuntivi, il presente accordo sia da considerarsi valido a tutti gli effetti per la domanda dell’eventuale ulteriore intervento di ammortizzatore sociale e in ogni caso, su richiesta di una delle Parti, di incontrarsi tempestivamente per individuare soluzioni condivise per la gestione delle conseguenze dell’eventuale provvedimento al fine di ricercare negli istituti contrattuali, legali e di sistema ogni strumento utile di gestione dei periodi di sospensione interessati.
- e) La Società si impegna a trasmettere all’Inps mediante modulo Sr41 il dato associativo in suo possesso, specificando i codici di riferimento che verranno forniti dalle strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
- f) In relazione a quanto convenuto ai punti che precedono, le Parti precisano che qualora gli Accordi Quadro tra le singole Regioni/Province Autonome e le Parti sociali (stipulati e in fase di stipulazione) ovvero le istruzioni inerenti le modalità di presentazione della domanda in fase di definizione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prevedessero decorrenze diverse e limiti di durata della prestazione inferiori a quelli indicati nel presente Accordo, le relative domande di concessione saranno presentate dalla Società ai fini dell’ottenimento del massimo del trattamento di integrazione salariale previsto da ciascun Accordo Quadro condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto.

Udicare S.r.l.  

 
Filcams CGIL _____

Fisascat CISL 

Uiltucs _____

